

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE DURANTE LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA TEMPONE.

IL SINDACO

Premesso che

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1, è stata posta in evidenza "la necessità di qualificare nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, ivi compresa "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
- per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol, mentre per bevanda superalcolica si intende ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume (art. 1, comma 2 della L. 125/2001);
- gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque ne faccia domanda e ne corrisponda il prezzo. Tuttavia, dovrebbero rifiutare la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi degli articoli 689 e 691 del Codice Penale:
 1. a soggetti minori di anni diciotto (L.P. 3 agosto 2010 n. 19) *
 2. a persona che appaia affetta da malattia di mente
 3. a persona che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità
 4. a persona in manifesto stato di ubriachezza
 5. a quei clienti che palesemente disturbano la quiete e l'ordine dell'esercizio.
- Con la Legge 2 ottobre 2007 n. 160, di conversione del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117, è stato introdotto l'obbligo di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00 per i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del TULPS (pubblici esercizi di somministrazione, alberghi ed esercizi ricettivi, circoli privati), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubbliche ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni;
- La violazione delle prescrizioni relative alla vendita e/o alla somministrazione di alcolici, da parte dei gestori di pubblici esercizi, esercizi di vicinato e comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €20.000 e in caso di due distinte violazioni nel corso del biennio, la sospensione della licenza/autorizzazione per un periodo da 7sette fino a 30 giorni). Per i gestori di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che proseguono l'attività di somministrazione alcolici dopo le 24 non rispettando le prescrizioni in merito ad etilometri ed esposizione delle tabelle ministeriali e prevista una sanzione pecuniaria da €300 a €1.200;

Rilevato che

- durante il periodo estivo l'Amministrazione Comunale, le Associazioni Culturali, i Comitati di Quartiere, le Pro Loco, le imprese commerciali e persone fisiche organizzano eventi e manifestazioni in tutto il territorio comunale;
- tali iniziative richiamano, presumibilmente, l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutte le aree interessate dalle manifestazioni;
- le predette attività effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;



- che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;

- che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

Dato atto

- della richiesta presentata al Comune di Capaccio Paestum in data 11/07/2025 ed acquisita al protocollo gen.n.26167 con la quale il Presidente dell'Associazione "Geo Trek Paestum" Sig. Giuseppe Gargano, ha chiesto la chiusura di Piazza Tempone per il giorno 20 Luglio in occasione della manifestazione organizzata dal "Caffè Tempone";

- che con la Delibera di G.M. n. 36 del 08.07.2025 l'Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio per detta manifestazione e l'uso dei giardini pubblici;

- che con Ordinanza n.82 del 17/07/2025 è stata disposta la chiusura dell'intera tratta stradale di Piazza Tempone;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere, per esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico all'adozione di un provvedimento che preveda il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine nonché, l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori e, il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

Considerata, ancora, la necessità di prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'abuso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;

Considerato, inoltre, necessario proporre una misura di contenimento alla capillare diffusione dell'alcol nelle zone e situazioni a maggior rischio, con l'obiettivo di veder ridotti tutti i fenomeni riconducibili in termini di minaccia alla quiete pubblica nonché alla convivenza civile;

Ritenuto doversi provvedere con atto contingibile e urgente idoneo a prevenire e contrastare situazioni di degrado, così da prevenire anche comportamenti che possano causare pericoli per i residenti, i turisti e i visitatori che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano;

Visti:

- *l'art. 54 della legge n. 120 del 29.7.2010;*

- *l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale " Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevate di persone, (...) può disporre (...) limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;*


- *l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48;*

- *la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;*

ORDINA

per i motivi in premessa, che a decorrere dalle **ore 17:00 del giorno 20 Luglio 2025 alle ore 06:00 del giorno 21 Luglio 2025, nel Comune di Capaccio Paestum**, nel raggio di mille metri dalla tratta stradale di Piazza Tempone in Capaccio Capoluogo, in occasione dell'evento musicale di cui trattasi;

1. è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine.



La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori;

2. è fatto divieto assoluto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici;

3. è fatto divieto assoluto di somministrare alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine. La somministrazione è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenze dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico;

4. è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

5. il divieto di cui al punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €25,00 e €500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in €50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

DISPONE CHE

- La verifica dell'ottemperanza sia effettuata dai Servizi di Polizia Municipale che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 della Legge 18 aprile 2017, n.48;
- La presente ordinanza sia immediatamente eseguibile;
- La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, alla Guardia di Finanza, al Comando dei Carabinieri, nonché ai Comandi Stazione dell'Arma interessati per competenza territoriale;

DISPONE ALTRESI

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
- Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

RENDE NOTO CHE

- il Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 potrà essere esercitato presso Ufficio Segreteria del Comune di Capaccio Paestum, ove sarà possibile prendere visione degli atti;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. Campania di Salerno ai sensi dell'art. 2 I della Legge 06, 12 1971, n. 1034; o, in alternativa - entro 120 giorni dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24/12/1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Capaccio Paestum.

**IL SINDACO**
Avv. Gaetano Paolino
